

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sì al distinguo tra accertamento della causalità e valutazione degli elementi probatori: il primo è più probabile che non, il secondo è più elevata idoneità rappresentativa.

Si deve operare un distinguo tra il criterio di accertamento della causalità (informato al canone del "più probabile che non") e la valutazione degli elementi probatori.

In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.



Tribunale di Ivrea, sezione prima, sentenza del 24.02.2023, n. 195

...omissis...

Come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, il danno da perdita del rapporto parentale, quale danno iure proprio patito dai congiunti in seguito all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale, ha natura extracontrattuale.

Spetta di conseguenza al danneggiato dimostrare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento, tra i quali il nesso causale tra la condotta tenuta dal presunto danneggiante e l'evento, nel caso di specie costituito dalla morte del congiunto.

Ebbene, come noto, nel giudizio civile il criterio che presiede all'accertamento del nesso di causalità consiste non nella regola penalistica della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", ma nel cd. criterio del "più probabile che non", dovendo perciò il giudice considerare, rispetto ad ogni enunciato, l'eventualità che esso possa essere vero o falso e, tra queste due ipotesi alternative, scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore, in termini di probabilità, rispetto all'altra.

Peraltro, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, lo standard di "certezza probabilistica" che presiede all'accertamento del nesso causale civilistico "non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconfidente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto" (Cass. n. 18584/2021). In altri termini, la sussistenza di una relazione di causa-effetto, in termini probabilistici, tra una condotta ed un determinato evento non può unicamente basarsi sulla probabilità quantitativa, o statistica, dovendosi - in questo caso similmente a quanto avviene all'interno del processo penale - piuttosto fondare sulla cd.

probabilità logica, ossia sulla esclusione della influenza determinante di fattori/concause alternative. Ebbene, premesse le coordinate ermeneutiche entro le quali il caso di specie deve essere collocato, sulla base delle prove in atti, ed in particolare dalla perizia espletata nel corso del processo penale di appello - la cui produzione, seppure avvenuta a preclusioni istruttorie maturate, deve ritenersi rituale trattandosi non solo di documento sopravvenuto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., ma soprattutto di accertamento giudiziale sempre producibile in giudizio - emerge come la autonoma causa che ha comportato l'exitus mortale del paziente, secondo un criterio di apprezzamento derivante dalla summenzionata regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, è stata l'infezione di cui il Ca. era già affetto al momento della caduta dal letto, e non già la caduta dal letto stesso.

I periti nominati dal Collegio penale, pur riconoscendo che la frattura del femore aumenta in modo significativo il rischio di mortalità nella popolazione anziana, hanno infatti precisato che "tra le cause di morte del paziente con la frattura di femore, le infezioni sistemiche hanno ruolo estremamente residuale [...] la sepsi nel paziente fratturato è complicanza rarissima, non è tipica complicanza e la correlazione causale con l'evento trauma necessita di puntuale verifica caso per caso" (cfr. pagina 47 della perizia in atti). E ancora: "l'episodio settico a partenza dalle vie urinarie, cui è conseguito l'exitus, fu verosimilmente indipendente nella sua genesi dalla frattura di femore o dalle condizioni cliniche a questa correlate, ricorrendo di fatto un processo infettivo urinario precedente il ricovero del 15 ottobre 2015".

In altri termini, lungi dal rappresentare la causa "più probabile che non" dell'evento morte, la frattura del femore costituisce invero, secondo i dati a disposizione dei tecnici, conseguenza statisticamente improbabile della caduta, divenendo mera occasione nella quale si è innestata la sequenza patologica dall'esito mortale.

A ciò si aggiunga che, in relazione al nesso eziologico, il collegio peritale ha evidenziato la sussistenza di "fattori di rischio preesistenti al trauma e predisponenti alla infezione urinaria e, da questa, alla sepsi, quali ad esempio l'impiego di catetere vescicale a permanenza da oltre

due anni, i pregressi e reiterati episodi di infezione delle vie urinarie sintomatici, la probabile colonizzazione e infezione cronica delle vie urinarie da parte dell..... fattori tutti che inducono, motivatamente, a ritenere che l'episodio settico a partenza dalle vie urinarie, cui è conseguito l'exitus, sia stato nella sua genesi indipendente dalla fratture di femore o dalle condizioni cliniche a questa correlate, ricorrendo di fatto un processo infettivo urinario prima del ricovero del 15.10", caratterizzato tra l'altro da "molteplici episodi di rialzo febbrile".

Da. accertamenti svolti dal collegio peritale - con approfondimento immune da vizi logici ed ampiamente argomentato - emerge pertanto come la frattura del femore neppure possa essere qualificata come concausa dell'evento morte, dovendosi all'opposto ritenere che quest'ultima sia stata determinata da fattori autonomi ed indipendenti dalla caduta, consistenti nella già menzionata e pregressa situazione infiammatoria.

Le conclusioni offerte dalla summenzionata perizia, in ragione degli approfonditi accertamenti svolti nonché dell'analitica analisi, ricostruzione e confronto dei dati clinici a disposizione, appaiono dotate di un maggior grado di attendibilità rispetto a quelle fatte proprie, nel procedimento penale di primo grado, dal Consulente tecnico del PM (il medico legale, dott.ssa Ro.).

Si rammenti che anche la giurisprudenza di legittimità opera un distinguo tra il criterio di accertamento della causalità (informato al già menzionato canone del "più probabile che non") e la valutazione degli elementi probatori: cfr., in questo senso, [Cass. 26304/2021](#) secondo cui "In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità".

La consulenza tecnica esperita su richiesta del PM, nell'accertare il nesso causale tra la condotta della ed il decesso, omette infatti di confrontarsi con una pluralità di dati rilevanti, evidenziati invece dalla perizia svolta in sede di impugnazione, costituiti, in particolare, a) dalla (im)probabilità statistica del rapporto di causa-effetto tra frattura del femore e stati infettivi; b) dalla storia pregressa del paziente, già caratterizzata da ripetuti e cronici eventi infettivi; c) dalla presumibile presenza di infezioni in corso già alla data dell'evento traumatico, suggerita dallo stato febbrile del paziente nei dieci giorni antecedenti al trauma.

Le conclusioni della consulenza tecnica a firma della dott.ssa - sulla quale si era formato il primigenio convincimento del Tribunale penale e sulla quale insistono le difese della parte attrice - proprio perché in buona parte prive di un adeguato supporto tecnico-argomentativo, non risultano pertanto convincenti. A maggior ragione nella misura in cui il perito ha concluso affermando che "il .. è un uomo di 87 anni che versava da svariati anni in gravi condizioni di salute; tuttavia tali patologie risultavano cronicizzate e stabili al momento della caduta. La frattura del femore con necessità di trasfusioni ha rappresentato un evento traumatico di gravità tale da turbare questi equilibri e condurre a morte". Ebbene, queste affermazioni risultano smentite per tabulas dal "diario clinico giornaliero" e dal "diario infermieristico", ove emerge che la situazione del paziente non poteva qualificarsi come stabile (cfr. pag. 6 ss perizia del procedimento di appello, prodotta dalla parte convenuta). In particolare, in data 06.10.2015 i sanitari scrivevano: "la dott.ssa ha parlato con le figlie se vi dovesse essere un peggioramento delle condizioni generali inviare in evidente, pertanto, come un aggravamento del paziente rappresentasse eventualità affatto remota.

Dunque, il limite della prima perizia è che svaluta totalmente la portata causale delle condizioni cliniche del paziente pregresse alla caduta (paziente gravemente ammalato con polmonite ed altre gravi infezioni in atto), cfr. pag. 21. Senza dunque spiegare come mai la caduta abbia portato al decesso per cause da infezione batterica. Al contrario, la seconda perizia prende più approfonditamente in esame tali aspetti, confermati in sede di esame autoptico, e di cui il

paziente era afflitto già da anni prima del decesso, il cui aggravamento ha comportato la morte del paziente (cfr. pag. 38 e ss. perizia in grado di appello). Approfondendo analiticamente anche la tematica della diffusione dell'infezione attraverso il catetere, di cui il paziente era da lunghissimo tempo dotato (cfr. pag. 42, quadro di cistite cronica ulcerative ed emorragico presente da circa 2 anni, ed i precedenti flogistici sempre imputabili alle infezioni batteriche in atto (cfr. pag. 43), tanto che negli ultimi sei mesi di vita, più volte vennero somministrati antibiotici (pag. 46). Concludendo che la sepsi, causa della morte del paziente, non ha correlazione causale con la caduta (pag. 47)

Ritenuta, per le motivazioni già analizzate, la maggior attendibilità della perizia espletata nel processo penale di appello, che costituisce prova atipica nel presente giudizio, validamente utilizzabile dal giudice ai fini della decisione, in uno insieme alla sentenza penale di appello (che, nel fare propri gli accertamenti e le conclusioni del collegio peritale, ha escluso la sussistenza di un rapporto eziologico penalistico tra l'evento traumatico ed il decesso), la domanda attorea deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro. Esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori medi per lo scaglione di riferimento (da 1.000.001 a 2.000.000,00 mila euro) e nulla riconoscendo per la fase istruttoria, in quanto di fatto non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

a) rigetta la domanda di parte attrice;

b) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro 20.357,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, ove dovuti per legge.

Così deciso in Ivrea, 23 febbraio 2023
Il Giudice Dott. Alessandro Petronzi

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**:

-In tema di risarcimento del danno, il **nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso** intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogeno sull'insorgenza o sulla latenza della malattia. Il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità [così testualmente [Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 12.1.2023, n. 681](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2023];

- la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della **attendibilità (e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica)** degli elementi di prova assunti) ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.1.2023, n. 198](#) (Pres. Travaglino, est. Scarano) in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2023];

- il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), **deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore "congruità logica" dell'inferenza critica)** [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021];

-**va disatteso il motivo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del "più probabile che non"**, che – invece "costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità- regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (...) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della **più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti** – [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#) in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022];

-la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. **Il prudente apprezzamento è un'unità di misura** cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022];

-la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale **...non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori** (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance") [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2022].

-in senso contrario, si veda [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016](#), secondo cui "una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".

Approfondimenti di **GIURISPRUDENZA CONTABILE**:

-Corte dei Conti Sicilia, sezione appello, sentenza del 27.05.2022, n. 87 secondo cui "In presenza di ipotesi di ricostruzione dei fatti diverse, il giudice è legittimato a scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra (prove preponderanti dirette di cui è sicura la credibilità o l'autenticità). Il che – in considerazione dell'ulteriore principio immanente all'ordinamento giudiziario secondo cui il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe – introduce l'ulteriore elemento del ruolo del giudice cui è rimesso il prudente apprezzamento delle prove e la potestà di ritenere decisiva quella che, sulla base delle allegazioni prodotte al fascicolo di causa viene ritenuta dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra (la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti)".

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI MERITO**:

-Corte appello Napoli, sezione seconda, sentenza del 27.01.2023, n.365;

-Tribunale Nuoro, sezione seconda, sentenza del 13.01.2023, n.15

-Corte d'Appello Bari, sezione terza, sentenza del 11.01.2023;

-Tribunale Forlì, sezione seconda, sentenza del 1.12.2022;

-Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955 (giud. I. Nasso) secondo cui "Non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dopo aver rammentato che la valutazione del compendio probatorio sia informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme";

-Tribunale Teramo, sezione prima, sentenza del 21.11.2022, n.1202 secondo cui va considerato dimostrato il fatto quando è soddisfatta la più elevata congruità logica degli elementi probatori assunti;

-Tribunale Roma, sezione diciassettesima, sentenza del 10.11.2022

-Corte appello Genova, sezione seconda, sentenza del 17.03.2022, n. 290

-Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459 secondo cui "Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia derivato l'evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a parametri probabilistici, valendo il criterio del "più probabile che non" solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto apprezzamento e un determinato evento";

-Corte appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, n. 1453

-Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532n (accesso gratuito)

-Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775, secondo cui "sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del "più probabile che non" (alternativo a quello della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio" rilevante in sede penale), mentre la indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verifica di fatti certi. E' dunque necessario tener conto della

fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del "più probabile che non" sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti e l'impiego funzionale del criterio probabilistico sul terreno della valutazione delle prove (che attiene all'intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e 'fatto probando', che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del 'fatto probante'). E dunque il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, **con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità**".

-Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281;

-[Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011](#);

-Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664, secondo cui "nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma";

-[Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022](#), secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti";

-[Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021](#), secondo cui "la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito";

-[Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022](#), secondo cui "il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero "della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica" degli elementi acquisiti";

-[Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021](#) secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità".

-[Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796](#), secondo cui " la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa";

-[Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940](#) secondo cui "il criterio del 'più probabile che non', è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore 'congruità logica' dell'inferenza critica)".

Approfondimenti con **DOTTRINA**:

-BIANCHI, [Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza](#);

-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLIO (a cura di), [Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento](#), Milano, 2022;

-D'AIETTI, [Atti di parte numerati \(per capi e punti\) e griglie delle decisioni. Tecnica \(non convenzionale\) per la redazione dei provvedimenti decisori](#), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021;

-MARASCA, [Più probabile che non: Dio non gioca a dadi](#);

-VIOLA, [Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022;

– il giudice è tenuto (è scritto "deve") ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di **poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non** [estratto da VIOLA, [Più probabile che non VS prudente apprezzamento](#), in La Nuova procedura Civile, 3, 2020];

–**la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento**, a cui si affida la prova definitiva. E' un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le "prove proposte dalle parti" ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, [Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale](#), in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];

-il **prudente apprezzamento dell'art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite** [estratto da VIOLA ([Video 27.1.2022](#)) con Prof. L. GATT, Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];

-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; ... sussiste, invero, una sommatoria di prove, **rilevando il più provato e non il più probabile** [estratto da VIOLA, [Dal più probabile che non al più provato che non?](#), in Altalex, 2021]; nello stesso senso, [Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124](#) secondo cui "il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe".

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
